

COMUNE DI PADOVA

REGOLAMENTO EDILIZIO

Regolamento Edilizio approvato con delibera C.C. n° 1 del 2
Maggio 1907

PROCEDIMENTI:

- * Approvazione delibera C.C. n° 1 del 2 Maggio 1907
- * Pubblicazione Albo Municipale dal 4.5.1907 al
- * Approvazione G.P.A. - Atto n° del
- * Visto del Prefetto n° del
- * Ripubblicazione Albo Municipale dal al
- * Efficacia dal
- * Omologazione Ministero LL.PP. - Atto n° del

ALLEGATI - ATTI RELATIVI ALL' APPROVAZIONE

- * Processo verbale della seduta del 2 Maggio 1907 relativa alla delibera di approvazione n° 1/1907

NOTE

Il Regolamento Edilizio e di Ornato non è stato omologato dal Ministero LL.PP.-

La ricostruzione storica dei Regolamenti Edilizi è stata effettuata a cura del Settore Urbanistica. La ricerca è tuttora in corso e gli eventuali dati mancanti saranno integrati successivamente.

Dicembre 1986

REGOLAMENTO EDILIZIO
DEL
COMUNE DI PADOVA

CAPO I.

Pratiche preventive alla esecuzione delle opere

ART. 1. — Prima di intraprendere nuove costruzioni, di modificare le costruzioni esistenti, di eseguire o modificare decorazioni o tinte visibili da luogo pubblico, e di apporre nell'esterno dei fabbricati ed in vista del pubblico, tende, padiglioni, stendardi, lapidi, iscrizioni, insegne, cartelli e scritte commerciali, deve essere prodotta domanda alla Giunta Municipale onde riconosca e dichiarare nulla ostare nei riguardi di ornato, e, ogni qualvolta ne sia il caso, anche nei riguardi d'igiene.

ART. 2. — È necessaria speciale domanda al Sindaco per la concessione di occupare temporaneamente aree pubbliche a scopo di esecuzione di privati lavori con o senza manomissione delle aree stesse, e con o senza costruzioni di ponti, di assiti od altri ripari.

ART. 3. — Le domande di cui all'art. 1 dovranno essere corredate dai disegni in doppio esemplare delle



opere da eseguirsi, firmati da un Ingegnere o da un Architetto salvo i casi in cui l'ufficio Civico dei LL. PP. o la Commissione di edilizia riconoscessero, per la poca importanza del lavoro, sufficiente la firma del proprietario o di un suo rappresentante; e le domande di cui gli art. 1 e 2 dovranno essere regolari in linea di bollo, contenere tutte le notizie opportune e indicare il giorno dell'inizio del lavoro.

Le domande per opere di pittura o di scultura che dovessero essere esposte al pubblico potranno essere presentate con la sola firma dell'artista.

ART. 4. — I disegni saranno presentati in scala metrica in rapporto del 1^o/₁₀ per l'insieme dell'opera e di 1 : 20 per i dettagli, segnando numericamente le misure principali. Ai disegni sarà unita una planimetria generale della località in scala almeno di 1 : 1000 dalla quale apparisca la precisa ubicazione della costruzione in relazione alle vicine.

ART. 5. — Trattandosi di rinnovazioni o restauri di un fabbricato i tipi dovranno rappresentare distintamente il prospetto esistente dell'edificio, ed il nuovo che si intende di sostituirci con tutti i dati richiesti dall'articolo 4.

ART. 6. — Alle domande di licenza per apposizione di tende, padiglioni, lapidi, iscrizioni, stendardi, insegne, cartelli o scritte commerciali dovranno pure unirsi in doppio esemplare i disegni relativi nei quali dovranno essere indicati i colori che si intendono adottare.

Dovrà essere comunicato alla Giunta Municipale anche il testo delle iscrizioni o scritte.

ART. 7. — La Giunta, sentito il voto della Commissione di edilizia, e sentito il voto dell'Ufficio Civico dei LL. PP. delibera in modo definitivo ed irreclamabile sulle domande mentovate negli articoli 1 e 2.

ART. 8. — Il nulla osta dato dalla Giunta in base al presente Regolamento s'intende impartito soltanto per ciò che attiene all'ornato e all'igiene rispetto al progetto e non implica approvazione del progetto medesimo sotto verun altro riguardo, non costituisce riconoscimento della regolarità del progetto in linea tecnica nè di appartenenza dell'area al richiedente, e non lo dispensa dell'osservare le disposizioni consentite nella legge e nei regolamenti generali e particolari in materia di sicurezza pubblica e di igiene.

ART. 9. — Se venga rifiutato il nulla osta ad alcuna delle opere contemplate nell'art. 1 sarà comunicato al richiedente il voto della Commissione edilizia.

Se la commissione edilizia additasse l'opportunità di varianti il richiedente che intenda uniformarsi per ottenere il nulla osta della Giunta dovrà presentare nuovi tipi.

ART. 10. — Accordandosi dalla Giunta il nulla osta, un esemplare dei tipi verrà restituito al produttore col visto del Sindaco e dovrà essere costantemente tenuto sul luogo del lavoro.

ART. 11. — Rimane senza effetto e s'intende senz'altro annullato il nulla osta contemplato nell'articolo 1, e con esso rimane pure annullato il permesso di occupazione di aree pubbliche mentovato nell'art. 2

se l'opera non sia iniziata entro sei mesi dalla data del nulla osta o se non abbia proseguimento normale in ragione di tempo ed esecuzione pienamente conforme alla domanda ed ai tipi prodotti.

CAPO II.

Prescrizioni concernenti la esecuzione delle opere

ART. 12. — Chiunque voglia far costruire o demolire totalmente o parzialmente un fabbricato od un muro, od eseguire altra opera qualunque che tocchi il suolo pubblico, prima di dar principio ai lavori deve recingere il luogo destinato all'opera con un assito presentando la domanda relativa all'autorità Municipale la quale prescriverà le norme da eseguirsi.

Prima dell'impianto dell'assito il costruttore dovrà addivenire in confronto del Municipio ad un atto di consegna dei marciapiedi e materiale di sistemazione stradale che verranno racchiusi dagli assiti per farne poi la dovuta riconsegna dopo eseguito il ripristino a lavoro terminato.

Le imposte delle aperture da praticarsi in questi recinti devono aprirsi all'interno ed esser mantenute chiuse a stanga od a catenaccio durante la sospensione dei lavori.

Nell'interno dei recinti non si devono appoggiare materiali agli assiti in quantità tali da comprometterne la stabilità.

ART. 13. — Quando si tratti di opere di poca entità o di opere da eseguirsi nei piani superiori di

un fabbricato si può esonerare il proprietario dalla costruzione dell'assito di cui sopra limitandosi a imporre la collocazione di segnali che servano di sicuro avvertimento ai passanti.

Quando poi fosse per essere soverchio l'incaglio al pubblico passaggio l'autorità Municipale non permetterà (salvo i casi in cui debbansi gettare fondamenta) che venga recinta con assito o in altro modo ingombrata alcuna parte del suolo pubblico, e darà le disposizioni opportune per la pubblica sicurezza relativamente ai ponti di fabbrica al deposito ed al maneggio dei materiali e a quanto altro reputi del caso.

ART. 14. — Prima di manomettere il suolo pubblico sia per esecuzioni sia per piantare assiti o ponti di fabbrica il proprietario deve darne avviso alle amministrazioni che hanno sul suolo pubblico condutture sotterranee o aeree all'intento di prevenire ogni guasto alle condutture stesse o alle loro diramazioni.

Qualora entro l'assito dovessero esser chiuse lampade della pubblica illuminazione, queste a cura della Direzione del gas ed a spese dell'interessato dovranno essere spostate.

Le indicazioni stradali che venissero chiuse con lo steccato saranno sostituite con indicazioni provvisorie sullo steccato a cure e spese dell'interessato. Quando dallo steccato fossero chiusi smaltitoi od altri infissi di ragione municipale dovrà esserne dato speciale avviso scritto all'ufficio Civico dei LL. PP.

ART. 15. — Gli assiti od altri ripari devono essere imbiancati con latte di calce agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a

vetri rossi che si deve accendere al cadere del giorno e mantenerla accesa durante la notte per cura di chi fabbrica.

ART. 16. — Quando non sia permessa la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio non può essere costruito ad una altezza minore di 3 metri misurati dal suolo alla parte inferiore della armatura del ponte, e deve avere il piano costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

ART. 17. — I ponti di servizio dovranno avere per forma, dimensione e collegamento delle loro parti tutti i requisiti necessari onde garantire la sicurezza dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali. Pei ponti ordinari si osserveranno le norme seguenti:

Gli stanti (piante) saranno sempre composti di legni accoppiati. Pei collegamenti dei legnami è proibito l'uso delle funi, dovendosi invece impiegare le fasciature di ferro inchiodate.

Gli intavolati delle impalcature saranno formati di tavole inchiodate su travicelli coi giunti ben combaciati e protetti da altre tavole; le tavole così unite saranno sostenute da travicelli posti a distanza non maggiore di metri due. Ogni impalcatura in esercizio ed altezza maggiore di metri 6 dal suolo, dovrà avere sempre un sottoponte ad una distanza non maggiore di m. 2.50. I ponti e le rampe dovranno sempre essere muniti di parapetto composto almeno di due correnti. Non sarà lecito di collocare anche temporaneamente sopra i ponti, materiali di fabbrica in quantità tale da compromettere la sicurezza. Le fronti dei ponti verso strada saranno munite di stuoie o di graticci in guisa

da evitare la caduta di qualunque oggetto sulla strada stessa.

L'Autorità municipale potrà prescrivere inoltre tutte quelle opere che giudicherà necessarie a meglio garantire la sicurezza dei ponti di servizio.

ART. 18. — Le opere di riforma o di ricostruzione delle fronti degli edifici verso spazi pubblici devono essere eseguite nel tempo indicato nella concessione. I lavori devono incominciare appena sieno stabiliti gli assiti di recinto, e continueranno senza interruzione.

In ogni caso in cui sia forza interrompere la esecuzione delle opere, il proprietario, prima di togliere gli assiti, deve far eseguire quei lavori ritenuti necessari per evitare eventuali sconci, o per garantire la solidità delle parti costruite, nei riguardi della sicurezza pubblica. Nel caso di inadempimento di tale prescrizione da parte del proprietario, l'Autorità municipale provvede per l'esecuzione coattiva delle opere di cui sopra a termini di legge.

ART. 19. — Nel riformare le fronti sì esterne che interne di un fabbricato, il proprietario deve eseguire tutte le opere atte a rimuovere ogni pericolo ed a diminuire possibilmente l'incomodo sia pei passanti, sia per coloro che abitano nel fabbricato, o nei fabbricati contermini.

È quindi nella demolizione proibito di gettare al suolo travi o pietre pesanti e grossi pezzi di muraglia che per lo scuotimento del terreno o per altra ragione possano danneggiare i fabbricati vicini. Questi dovranno essere opportunamente puntellati a cura di chi fabbrica ogni qualvolta l'esecuzione delle nuove

opere potesse compromettere la loro stabilità. Durante le demolizioni dovranno essere convenientemente bagnate le parti da demolirsi per evitare la polvere solita nelle demolizioni.

Nei lavori di escavazione devono usarsi tutte quelle cautele che valgano ad impedire qualsiasi franamento e sempre sotto la responsabilità di chi fabbrica.

Rinvenendo nell'esecuzione di questi lavori di escavo ruderi di antichi edifizii, e in genere oggetti qualsiasi di antichità, l'autorità municipale dovrà essere immediatamente avvisata.

ART. 20. — Gli apparecchi per il sollevamento di materiali, saranno sostenuti da armature indipendenti dal ponte di servizio. Quando questi apparecchi non sieno di natura tale da impedire la discesa del carico, dovranno essere muniti di un freno che richieda l'intervento dell'uomo per essere mantenuto fuori d'azione. I vani lasciati nelle impalcature per il sollevamento dei materiali saranno muniti di convenienti ripari.

ART. 21. — Verso la pubblica via è vietato di gettare materiali di demolizione ancorchè minuti od altri oggetti quali che sieno. Questi e quelli devono esser calati entro panieri o per appositi condotti, ovvero legati con corde e colle debite precauzioni.

Altre speciali cautele possono essere dall'autorità imposte a seconda dei casi.

ART. 22. — Chi fabbrica deve provvedere a che le vie e gli spazi pubblici adiacenti alla fabbrica sieno sempre mantenuti sgombri da materiali, rottami od altri oggetti attinenti alla costruzione.

Solo in caso di assoluta necessità può essere permesso dall' autorità municipale il deposito temporaneo di materiali con quelle norme e cautele che in ogni singolo caso verranno stabilite.

ART. 23. — Chi ha fabbricato deve, immediatamente dopo il compimento dei lavori, far levare i ponti gli assiti ecc. e restituire alla circolazione il suolo pubblico rimesso lodevolmente in pristino e perfettamente sgombro a tutta sua cura e spesa; sarà inoltre obbligato alla manutenzione delle parti ripristinate fino al loro definitivo consolidamento ed alla rifusione dei danni che avesse arrecati con operazioni di qualsiasi genere sul suolo pubblico e nel sottosuolo.

In caso di rifiuto o di ritardo al ripristino della superficie stradale le occorrenti opere saranno eseguite dal Municipio a spese di chi ha fabbricato.

ART. 24. — Durante l' esecuzione di opere murarie i proprietari ed i costruttori dovranno assoggettarsi alla visita dei lavori da parte dei rappresentanti dell' autorità governativa o municipale prescritta dai regolamenti.

CAPO III.

Norme per la solidità dei fabbricati, cautele di sicurezza pubblica e prescrizioni igieniche.

ART. 25. — I fabbricati devono erigersi o riformarsi in piena conformità alle migliori norme dell' arte e devono presentare in relazione alla rispettiva desti-

nazione, sia per le altre condizioni, e per il metodo di costruzione tutti i requisiti necessari per la loro solidità e sicurezza.

ART. 26. — Pervenuta al Municipio notizie che un edificio, un muro od un'opera qualsiasi, stabile o provvisoria minacci rovina, ne viene constatata la condizione a mezzo dell'ufficio tecnico, il quale riferisce immediatamente in proposito all'Autorità Municipale, suggerendo i provvedimenti da prendersi. L'Autorità Municipale fa intimare al proprietario l'ordine di procedere senza ritardo alla riparazione o alla demolizione secondo i casi, degli edifici, muri od opere minaccianti rovina, ordinando lo sgombrò dei locali pericolanti e tutti quei provvedimenti d'urgenza che sono nelle attribuzioni del Sindaco a sensi dell'art. 151 N. 15 della Legge Comunale e Provinciale.

ART. 27. — Dovendosi adibire un locale a deposito di materie infiammabili dovrà il proprietario darne avviso scritto e speciale all'Autorità Municipale la quale senza pregiudizio delle disposizioni della legge e del regolamento sulla sicurezza pubblica potrà prescrivere i provvedimenti che ritenesse del caso.

ART. 28. — Gli apparecchi di riscaldamento devono essere convenientemente isolati in modo da evitare ogni pericolo d'incendio.

ART. 29. — Non è lecito applicare alla parte esterna dei muri frontali prospicienti la via pubblica, canne da camino, di stufa, di forno e simili.

Le canne dei camini e delle stufe ecc. devono pos-

sibilmente avere gli angoli interni smussati e le pareti bene intonacate in modo da rendere agevole il ripulirle dalla fuligine. I fumaiuoli dovranno avere una conveniente altezza ed essere solidamente assicurati.

ART. 30. — I camini per caldaie a vapore o per altri usi industriali devono innalzarsi oltre il culmine degli altri tetti vicini da eliminare ogni danno alle proprietà latitanti e dovranno essere muniti di parafulmine. Il vapore proveniente dai motori o da altri apparecchi a vapore ed i gas provenienti dalle motrici a gas devono scaricarsi a mezzo del camino del fumo o altrimenti a mezzo di appositi tubi che si innalzino verticalmente oltre il culmine dei tetti dei fabbricati contigui in modo da eliminare ogni danno alle case d'abitazione circostanti.

ART. 31. — È obbligo di chi intende erigere o ricostruire una casa di abitazione di provvedere ad una efficace ventilazione ed illuminazione dei locali costituenti il fabbricato seguendo le seguenti norme: "Ogni ambiente che debba servire per abitazione dovrà avere almeno una finestra che si apra immediatamente all'aria libera.

La superficie illuminante delle finestre sarà non minore di $\frac{1}{10}$ della superficie della stanza e quando vi sia una sola apertura di finestra, questa non avrà una superficie minore di mq. 2.

Per le soffitte sarà tollerata un'ampiezza di luce delle finestre uguale almeno ad $\frac{1}{15}$ della superficie del pavimento e di un minimo di mq. 1.50.

Nei locali destinati ad abitazione permanente (utilizzati come camere da dormire o come laboratori in

comune) dovranno assegnarsi almeno mc. 8 per ogni fanciullo fino a 10 anni di età e mc. 15 almeno per ogni persona di età superiore a 10 anni.

ART. 32. — Negli edifici a più corpi di fabbrica saranno evitati per quanto è possibile i semplici pozzi di luce i quali non avranno superficie minore a $\frac{1}{20}$ dell'area dei muri che lo limitano e in ogni caso non saranno tollerate dimensioni minori di m. 4 di lato.

ART. 33. — È obbligo dei proprietari di adottare provvedimenti valevoli ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti, interponendo fra la muratura in fondazione e quella in alzata uno strato di materiale impermeabile.

Il suolo dei cortili deve essere inclinato in modo da assicurare il pronto scolo delle acque.

ART. 34. — Ogni fabbricato secondo la sua destinazione deve soddisfare a tutte le speciali disposizioni della legge d'igiene e del regolamento relativo nonché al regolamento municipale di igiene in fatto di latrina. Non è permessa la costruzione di cessi visibili dalla pubblica via.

CAPO IV.

Altezza delle case - Opere esteriori ai fabbricati

ART. 35. - Qualunque fabbrica da erigersi o costruirsi dovrà avere l'altezza proporzionata alla spaziosità della piazza e alla larghezza della strada in

cui si trova. Tale altezza, salvo casi speciali, sarà determinata nella proporzione del doppio della larghezza della casa. Qualora esistano portici la larghezza di questi sarà computata per metà nella larghezza della strada.

Una fabbrica situata in un crocicchio e che presenti due o più fronti sopra strada di larghezza disuguale, potrà essere elevata all'altezza corrispondente alla strada di larghezza maggiore.

ART. 36. Quando fosse adottato un piano regolatore il Comune stabilirà le norme alle quali devono essere sottoposte le ricostruzioni nella zona contemplata dal piano regolatore stesso.

ART. 37. — Quando fra le case e le strade esistano cortili o giardini aperti o separati dalle strade soltanto da cancellata o muri elevati non oltre m. 3 dal suolo è in facoltà dei proprietari di tener conto della profondità del cortile o giardino per determinare l'altezza delle loro fabbriche a norma dell'articolo precedente.

Chiunque voglia fabbricare in arretramento della linea stradale esistente o determinata da un piano regolatore, dovrà mantenere la facciata parallela alla detta linea ed eseguire, previo accordo coi confinanti, tutte quelle opere di sicurezza e di decoro sui muri di confine laterali allo spazio lasciato libero che saranno richieste dall'Autorità Municipale, sentita la Commissione di edilizia e di ornato.

ART. 38. — L'altezza dei piani della casa sarà determinata colle seguenti norme:

L'altezza degli ambienti nei piani terreni dovrà

essere di almeno m. 4 fra il pavimento ed il limite inferiore del soffitto e di metri 3 almeno per qualunque altro piano abitabile. Per gli ambienti coperti a volta si assumerà come altezza la media tra quella del piano d'imposta e quella del culmine dell'intradosso.

Sarà solo permessa un'altezza minima di metri 2 pei sottotetti abitabili, misurata, tra il pavimento ed il soffitto, sulla parete dal lato dell'impostatura del tetto, se questo sia a falde inclinate. Per le coperture a tetto piano, l'altezza del sottotetto dovrà essere di almeno m. 2.50.

ART. 39. — L'altezza libera dei portici nei nuovi fabbricati non potrà essere minore di m. 4. La larghezza libera dei nuovi portici dovrà essere proporzionata all'altezza ed in ogni caso non mai minore di m. 4. A seconda dell'importanza delle strade e piazze e delle condizioni degli edifici vicini, il Municipio potrà prescrivere tanto per l'altezza che per la larghezza un limite superiore agli anzidetti. I portici a solaio dovranno essere a cura e spese del proprietario soffitati a volta o con altro materiale escluso il soffitto a canniccio.

ART. 40. — Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico dovrà essere costruito in pietra od in altra materia ritenuta idonea dall'Autorità Municipale.

I guasti ai pavimenti dei portici dovranno dai proprietari ripararsi con ricostruzione integrale o con rappezzi a seconda dei casi e sempre a norma delle prescrizioni che verranno date dall'Autorità Municipale.

ART. 41. — Le livellette da osservarsi nella for-

mazione dei pavimenti dei portici saranno determinate sul luogo dall'Ufficio Civico dei Lavori Pubblici.

ART. 42. — Le finestre dei sotterranei devono essere aperte possibilmente nei muri dei fabbricati e munite di opportuna difesa in pietra o in metallo.

Quando fosse constatata l'assoluta impossibilità di aprire dette finestre nei muri dei fabbricati, e la necessità di praticarle sul piano del marciapiede saranno munite di lastre di pietra o metallo con trafori della larghezza massima di ~~cm~~ 4 o di cristallo d'uno spessore conveniente.

ART. 43. — I poggiuoli sporgenti sulla strada pubblica non potranno avere un'aggetto dal muro maggiore di metri 1.20, nè potranno esser fatti ad altezza minore di metri 4 dal piano stradale.

ART. 44. — Le decorazioni degli edifici e gli infissi di qualunque genere per l'altezza di metri 2.20 dal suolo pubblico non devono sporgere più di cent. 6 dallo zoccolo del fabbricato.

Non potrà mai occuparsi nessuna parte dell'area stradale con lo zoccolo dei fabbricati e tanto meno con gradini d'accesso alle porte dei fabbricati stessi. Qualora si tratti di edifici monumentali situati in piazze e vie ampie possono essere date speciali concessioni dall'Autorità Municipale.

ART. 45. — Verso la pubblica via, i contorni delle luci di porte, botteghe, finestre comprese anche quelle di cantina e così le cornici dei vari piani dovranno essere costruite solidamente e in pietra da taglio o cemento.

ART. 46. — Gli infissi da applicarsi alle fronti delle case, come insegne, cartelli, vetrine, tende ecc. dovranno trovare opportuna sede fra le linee architettoniche per modo da non interromperle.

ART. 47. — Non potranno collocarsi sulla fronte delle case braccia di lanterne o di insegne che si protendano sulla pubblica via più di metri 1.50 e ad altezza inferiore di metri 3.

ART. 48. — Tutte le imposte ed ante di porte e botteghe fatte nuove o restaurate dovranno aprirsi all'indietro, fatta eccezione pei serramenti di bottega in ferro che servono contemporaneamente da insegna; i quali però quando sono aperti devono essere fermati saldamente al muro al quale vengono addossati. Le finestre con davanzale alte dal suolo meno di metri 2.50 non potranno essere munite di inferriata sporgente nè di ante o persiane aprentesi all'infuori.

Le imposte delle finestre dei piani superiori non potranno essere permesse a volata se non costruite a griglia e munite di solida ferramenta di sostegno.

ART. 49. — Tutti i muri nuovi o riattati, ad eccezione di quelli a pietra viva o decorati a faccia vista, devono nella parte visibile della pubblica via, essere intonacati entro il termine di sei mesi dalla loro ultimazione.

ART. 50. — Le grondaie, delle quali tutte le fabbriche dovranno essere munite, saranno di ampiezza sufficiente per raccogliere le acque piovane, le quali mediante tubi discendenti di metallo dovranno sfogare nella galleria della strada.

Solo nel caso che la via o lo spazio pubblico manchi di galleria è tollerato lo scarico delle piovane a raso-suolo e sotto allo scarico a raso-suolo sarà collocata una lastra di pietra di almeno 0.30×0.40 .

I tubi discendenti possono essere incassati nel muro od anche soltanto applicati ad esso. La porzione inferiore peraltro, per un'altezza non minore di metri 3.60 misurata dal suolo, deve essere sempre incassata nel muro. I tubi incassati dovranno essere di ghisa.

ART. 51. — Nel caso di rottura di qualche tubo di conduttura delle acque piovane verso la via pubblica il proprietario è tenuto a farne tosto eseguire la riparazione, e questa deve compiersi entro il termine strettamente necessario che verrà prescritto dall'Autorità Municipale.

Il tubo provvisorio di deviazione deve essere applicato ad un'altezza non minore di metri 3.60 dal suolo, e sporgere in guisa che l'acqua cada fuori dei marciapiedi.

ART. 52. — Dovrà convenientemente essere provveduto anche alla raccolta delle acque piovane che cadono o pervengono nei cortili ed al loro sfogo in speciali pozzi d'assorbimento nell'interno dei cortili stessi. Ove esista la tombinatura stradale potrà essere dalla Giunta concessa l'immissione nel tombino stesso secondo le norme che saranno dalla Giunta stessa fissate secondo i casi.

ART. 53. — Le fronti esterne dei fabbricati formanti in complesso un corpo architettonico, spettino essi ad uno o più proprietari, dovranno conservarsi uniformi anche nelle tinte.

ART. 54. Per la tinta da darsi alle facciate dei fabbricati, si dovrà chiedere assenso all'Autorità Municipale, presentando regolare istanza come all'articolo 2 accompagnando il campione delle tinte da impiegarsi.

ART. 55. — Ottenuto regolare permesso di costruzione secondo un dato progetto, chi costruisce è obbligato a darvi esecuzione completa ed integrale nel termine concesso per la costruzione. È obbligato cioè a fare tutto il fabbricato progettato e senza varianti che non sieno state regolarmente approvate.

ART. 56. — Esegendosi parziali modificazioni sulla facciata di uno stabile, si dovrà procurare che mediante l'intonaco e la tinta sia posta in armonia la parte nuova con la vecchia.

ART. 57. — Non si possono eseguire sulle facciate delle case o su altri muri delle medesime, esposte alla pubblica vista, dipinture figurative od ornamenti di qualunque genere, o restaurare quelle già esistenti, senza averne presentati i disegni alla Giunta Municipale. Così pure non si possono togliere dalle fronti delle case dipinture od altre decorazioni senza il permesso dell'Autorità Municipale.

ART. 58. — Ad ogni proprietario incombe l'obbligo di mantenere costantemente il proprio edificio in istato di lodevole conservazione non solo per quel che riguarda la sicurezza e la igiene, ma anche nelle parti esposte alla vista del pubblico, per ciò che concerne il decoro e la pulitezza. I possessori di facciate decorate sia con lavori architettonici, sia con pitture, devono fare tutte

quelle opere che valgano a garantire la durevole conservazione delle decorazioni stesse. I possessori di facciate non decorate o non notevolmente decorate devono mantenere le facciate stesse pulite, rinnovando l'intonaco e la tinta, ogni qualvolta per qualunque motivo esse presentino scrostamenti o macchie deturpanti.

Di regola nel marzo di ogni anno l'Autorità Municipale farà regolare diffida ai proprietari di case che abbisognano di restauro a tenore di quanto sopra accordando tre mesi di tempo per l'esecuzione di detti ristauri. Ove i proprietari non ottemperino a detta diffida sarà rinnovata col termine perentorio di giorni venti. Ove anche a questa diffida non venga data esecuzione sarà rilevata la contravvenzione e si procederà a termini dei successivi art. 77-78. La contravvenzione e il pagamento eventuale dell'oblazione in conformità ai detti articoli non esonerano il proprietario dall'esecuzione del restauro anche senza nuova diffida e ove tale restauro non venga fatto potrà esser rilevata senz'altro nuova contravvenzione pure applicando i predetti articoli 77-78 del presente regolamento.

CAPO V.

Servitù speciali d'ordine pubblico e prescrizioni edilizie varie

ART. 59. — All'Autorità Municipale è riservata, per ragioni di pubblico servizio, la facoltà di applicare alle fronti dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura prospettanti le pubbliche vie, internandole quanto occorra nei muri:

- a) le mensole, i ganci, i tubi ecc. per la pubblica illuminazione a gas;
- b) i ganci ed i sostegni per fili conduttori elettrici;
- c) le nicchie e le lastre pei pubblici pisciatoi;
- d) le tabelle portanti i nomi delle piazze, corsi, vie e vicoli;
- e) i quadri per gli avvisi ufficiali.

ART. 60. — I numeri civici collocati su ogni singolo fabbricato a cura dell'Autorità Municipale devono dal proprietario del medesimo essere costantemente mantenuti in posto.

Gli indicatori delle vie sono apposti a spese civiche nei luoghi stabiliti dall'Autorità Municipale ed il proprietario delle case non può sottrarli alla pubblica vista.

ART. 61. — Se fosse necessario di coprire con insegne o cartelli, o scritte commerciali un numero civico esso dovrà essere riportato sull'insegna, o cartello, o scritta.

ART. 62. — In caso di demolizione di fabbricati che non debbano più essere ricostruiti, o nel caso di soppressione di porte esterne di accessi, il proprietario deve notificare al Municipio il numero o i numeri civici che vanno a scomparire.

ART. 63. — Quando venga costruito un nuovo fabbricato, od un fabbricato segnato con un solo numero venga distinto in due o più riparti con separati ingressi, è dovere del proprietario di darne immediatamente notizia all'Autorità Municipale.

ART. 64. — Quando uno o più proprietari intendessero d'iniziare o di aprire una via privata dovranno presentare al Comune il relativo progetto ed ottenerne l'approvazione, senza che questa costituisca nessun impegno dell'Autorità Municipale per rendere poi pubblica la nuova via.

ART. 65. — I cortili e le vie private comunicanti colle vie e piazze pubbliche, per la apertura dei quali non si abbia chiesto lo speciale permesso dell'Autorità Comunale di cui l'articolo precedente dovranno essere chiusi con un muro o cancello da eseguirsi sopra disegno approvato.

Occorrendo di lasciare nel muro o nel cancello di chiusura qualche apertura di accesso, questa dovrà esser munita di serrame da conservarsi in modo atto da impedire il pubblico transito.

CAPO VI.

Commissione di Edilizia ed Ornato

ART. 66. — È istituita presso il Municipio di Padova una Commissione di Edilizia e di Ornato a funzioni gratuite, composta: del Sindaco o dell'assessore, da lui delegato, ai pubblici lavori, presidente, di otto commissari nominati dal Consiglio Comunale, due di questi saranno scelti fra cinque proposti dal Consiglio direttivo del Collegio Padovano degli Ingegneri.

Fungerà da Segretario della Commissione, ed avrà voto consultivo nel suo seno, l'ingegnere capò Municipale.

ART. 67. — I commissari durano in carica per quattro anni, trascorsi i quali la Commissione sarà interamente rinnovata.

Per supplire alle vacanze che si verificassero nel corso del quadriennio si procederà a nomine complementari e gli eletti dureranno in carica fino alla periodica normale rinnovazione della Commissione.

ART. 68. — Le attribuzioni della Commissione consistono :

a) nel dar parere sui piani generali di sistemazione della città e del suburbio ;

b) nel dar parere su tutti i progetti di nuovi fabbricati, di demolizioni, di ricostruzioni, e di riattamenti riguardanti lavori di iniziativa Comunale o di interesse pubblico, o lavori che devono per il presente regolamento essere assoggettati all'approvazione Municipale ;

c) nel dar parere sulla opportunità da parte dell'Autorità Municipale di pronunciarsi favorevolmente o negativamente alle domande che le venissero rivolte per apposizione all'esterno dei fabbricati ed in vista del pubblico, di tende, padiglioni, lapidi, iscrizioni, stendardi, insegne, cartelli o scritte commerciali ;

d) nel richiamare l'attenzione della Giunta su quei provvedimenti edilizii, che in tutto quanto può interessare il pubblico nei riguardi di edilizia, di convenienza e di decoro della città e del suburbio.

ART. 69. — La Commissione si riunisce nella Residenza Municipale, ordinariamente due volte al mese e potrà essere straordinariamente convocata ogni qual volta il Presidente lo giudichi opportuno. In mancanza

del Presidente la Commissione sarà presieduta dal membro più anziano fra i presenti. Le deliberazioni saranno valide se prese col concorso di almeno cinque membri.

ART. 70. — Per qualsiasi progetto concernente opere di qualche importanza, la Commissione potrà commettere ad uno dei suoi membri di farne speciale esame e di riferire per iscritto, nella prossima adunanza.

La Commissione potrà pure delegare uno dei Commissari a sorvegliare l'esecuzione di qualsiasi progetto.

Tale delegazione non esclude la vigilanza delle autorità, dei funzionari ed agenti municipali, nè le ispezioni che qualsiasi dei membri della Commissione edilizia credesse di fare.

ART. 71. — Il Presidente sarà autorizzato a prendere provvedimenti d'urgenza nei casi che essi fossero da speciali circostanze richiesti, salvo a riferirne nella prima seduta della Commissione.

ART. 72. — La Commissione dovrà apporre ai disegni approvati ed alle domande favorevolmente accolte, il suo timbro e la firma di uno dei suoi membri. Le sue deliberazioni dovranno sempre essere scritte nei verbali di seduta.

La Commissione potrà col suo voto proporre ai progetti quelle modificazioni che ravvisasse opportune, indicando se essa lo fa solamente a titolo di raccomandazione o se ha approvato il progetto sotto condizione che le modificazioni vengano assolutamente introdotte.

ART. 73. — Le deliberazioni della Commissione sono puramente consultive e non divengano esecutorie se non mediante approvazione della Giunta e del Consiglio Comunale giusta le rispettive attribuzioni.

ART. 74. — L'ingegnere capo municipale, gli impiegati dell'ufficio civico dei Lavori pubblici ed in genere tutti gli impiegati del Comune saranno obbligati a prestare la loro opera alla Commissione senza diritto a particolari compensi.

CAPO VII.

Sorveglianza e penalità.

ART. 75. — Le località nelle quali si eseguisce qualsiasi delle opere indicate nell'articolo 1 devono sempre essere accessibili alle autorità, ai funzionari, ed agli agenti municipali e ai membri della Commissione di edilizia e di ornato. Il proprietario od il costruttore dovrà esibire ad ogni richiesta i tipi approvati.

ART. 76. — Quando gli agenti municipali rilevino infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento constatano la contravvenzione e ne fanno immediato rapporto all'Autorità municipale che salvo i casi d'urgenza in cui sia applicabile l'articolo 151 della legge Comunale e Provinciale, prescrive mediante diffida all'interessato il termine entro il quale deve prestarsi alla osservanza delle disposizioni violate.

La diffida viene intimata all'interessato nel luogo dell'ordinario suo domicilio apparente dai registri ana-

grafici. In caso di irreperibilità si affigge all'albo municipale.

ART. 77. — Le contravvenzioni al presente regolamento sono punibili con una ammenda estensibile da lire 5 a lire 50 da raddoppiarsi ad ogni successiva recidiva.

ART. 78. — Qualora entro il termine fissato non si ottemperi alla diffida, l'Autorità municipale procede a sensi degli articoli 200-201 della Legge Comunale e Provinciale. È ammessa la oblazione a termine degli articoli 202-203 della stessa legge.

CAPO VIII.

Disposizioni per l'applicazione del presente regolamento e disposizioni transitorie.

ART. 79. — L'osservanza di ogni disposizione del presente Regolamento è obbligatoria pei proprietari di tutte le case del Comune.

ART. 80. — Il presente Regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione.

ART. 81. — Col giorno dell'attuazione del presente regolamento restano abrogati tutti i regolamenti anteriori, avvisi o manifesti in quelle parti che contengano disposizioni contrarie al medesimo.

ART. 82. — Il Consiglio comunale potrà fissare un termine entro il quale tutti proprietari di fabbrica

devono uniformare le loro case alle disposizioni degli art. 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54.

ART. 83. — Non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico, anche se non sono esposti alla vista del pubblico, senza darne previo avviso al sindaco, presentandogli, ove occorra, il progetto.

Il Sindaco, udito il parere della Commissione Edilizia, ed in mancanza di questa, della Giunta municipale, può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole dell'arte.

ART. 84. — Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il Sindaco ordinerà i provvedimenti consentiti dalle norme vigenti per la conservazione dei monumenti.

ART. 85. — Sono considerati edifici meritevoli di essere conservati per speciali riguardi artistici o storici quelli riconosciuti come tali dall'Autorità competente e che figurano nello speciale elenco redatto per cura della Commissione conservatrice dei monumenti.



ALLEGATI - ATTI RELATIVI ALL'APPROVAZIONE

PROCESSO VERBALE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N° 1 IN DATA 2 MAGGIO 1907.

Testo tratto dalla raccolta a stampa delle
deliberazioni di C.C. relative all'anno 1907.



COMUNE DI PADOVA

CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria

Seduta del giorno 2 Maggio 1907, ore 20.30

PROCESSO VERBALE

Presenti all'appello

1. Levi-Civita, *Sindaco, Preside*

2. Cardin-Fontana	14. Bizzarini	26. Barbieri Oreste
3. Giusti	15. Zaniboni	27. Rizzo
4. Lussana	16. Catticich	28. Alessio Giovanni
5. Fabris	17. D'Arcais	29. Moschini Roberto
6. Squarcina	18. Wollemborg	30. Brunelli-Bonetti
7. Viterbi	19. Mortari	31. Sarcinelli
8. Cattelani	20. Anderlini	32. Barbato
9. Castori	21. Frassinella	33. Panebianco
10. Collini	22. Cittadella Vig.	34. Barbieri Andrea
11. Luzzato-Dina	23. Norsa	35. Rossi
12. Salvioli	24. Molini	36. Braga
13. Turri	25. Tedeschi	37. Miari

Sopraggiunti subito dopo l'appello

38. Piccinato

Assenti

39. Camerini	46. Zamarello	52. Colpi
40. Veronese	47. Barbaro	53. Gazzaniga
41. Bosma	48. Treves dei Bonfili	54. Borgonzoli
42. Fantinati	49. Silvestri	55. Fiorazzo
43. Moschini Vittorio	50. Breda	56. Melati
44. Alessio Giulio	51. Tolomei	57. Bordigiago
45. Marin		

I Consiglieri rimasero in 57 per morte del cav. avv. Cesare Formiggini e per dimissioni date dai signori Papafava, dei Carraresi co. Francesco e Mion cav. uff. Romeo.

Assistono il Segretario Capo Marcato e il Segretario Tonzig.

Visto che il numero dei presenti è sufficiente a' sensi di legge per la validità delle deliberazioni, il Preside dichiara aperta la seduta e scusa l'assenza dei signori Camerini, Veronese, Bosma, Moschini Vittorio, Alessio Giulio, Marin, Zamarrello, Barbaro, Silvestri, Colpi e Bordigiago.

Pregati dal Preside, assumono l'ufficio di scrutatori per tutta l'adunanza i signori Barbieri Oreste, Panebianco e Barbieri Andrea.

CONSIGLIO COMUNALE DI PADOVA

Sessione straordinaria

Seduta pubblica del giorno 2 Maggio 1907 — ore 20.30

Presenti N. 37

Omissis

N. 1. Approvazione del regolamento di edilizia e di ornato.

Preside. Prego il signor assessore co. Giusti di riferire.

Giusti legge la seguente relazione.

Signori Consiglieri

Il regolamento edilizio in vigore fino ad oggi, approvato dal Consiglio Comunale nel 1889, modificato nel 1893 e reso esecutivo col visto del R. Ministero dei LL. PP. in data 5 agosto 1893, aveva bisogno di una riforma. Ne venne quindi la necessità di redigerne un'altro in armonia alle esigenze moderne e alle disposizioni delle nuove leggi. Il nuovo regolamento quindi venne approvato dalla Commissione d'ornato il 5 maggio anno passato, e dalla vostra Giunta il 12 aprile corrente, non senza aver tenuto conto del voto espresso dal Collegio padovano degli ingegneri.

La Giunta, fiduciosa di aver così risposto ad un bisogno sentito, sottopone alla vostra approvazione il seguente nuovo Regolamento edilizio per il Comune di Padova.

(Vedi regolamento in fine di seduta).

Preside. Dichiaro aperta la discussione. Se nessuno ha eccezioni a fare, si seguirà poi il solito sistema di leggere man mano gli articoli del regolamento e di ritenere senz'altro approvati quelli sui quali non si faccia discussione.

Barbieri Andrea. Farei una dichiarazione analoga a quella fatta dal cons. Braga nei riguardi del regolamento tramviario. Il regolamento ora proposto venne, per consenso gentile della Giunta e per riguardoso atto dell'Assessore dei lavori pubblici, comunicato anticipatamente alla Presidenza del Collegio degli ingegneri ed architetti di Padova, la quale ha nominato una commissione che ha esaminato il regolamento. Abbiamo per ciò un affidamento di persone competenti che il regolamento proposto corrisponde agli scopi a cui è diretto, e ci sarà dato abbreviare la discussione, passando via più che sarà possibile.

Norsa. Per una questione di massima non mi è dato convenire con quanto ha detto l'egregio collega Barbieri; convergo sull'autorevolezza del collegio degli ingegneri, ma il Consiglio non può approvare il regolamento pel solo fatto che altri lo hanno visto e riscontrato a dovere.

Preside. La libertà del Consiglio è indiscussa ed ampia.

Norsa. Anche a me sembrava che la dichiarazione del cons. Barbieri non fosse consona alla missione del Consiglio.

Barbieri Andrea. Non ho mai pensato di sopprimere la discussione, reputai opportuno mettere in rilievo che noi tecnici non discuteremo, perchè ravvisiamo tranquillante il fatto che il regolamento è stato visto da una commissione di persone competentissime.

Giusti, pregato dal Preside, comincia la lettura degli articoli.

All' art. 1.

Miari. Crederei fosse opportuno aggiungere, ai lavori per i quali è necessaria l'autorizzazione della Giunta, i sostegni per le condutture elettriche perchè anche colle condutture elettriche si può deturpare un'edificio; credo la Giunta non avrà nulla in contrario.

Giusti. Accetto formulando l'aggiunta "sostegni per condutture aeree".

Preside. Chiedo al cons. Miari se accetta la parola "aeree" anzichè "elettriche".

Miari. Sì.

L'art. 1 è approvato coll'aggiunta dopo le parole "ed in vista del pubblico" delle seguenti: "sostegni per condutture aeree". Approvasi tosto l'art. 2.

All' art. 3.

Luzzato Dina. E' giusto che il Municipio sappia il giorno dell'inizio del lavoro, ma osservo che allorchè taluno presenta il tipo di un lavoro non può conoscere il giorno preciso nel quale la Commissione d'ornato esaminerà e il Municipio darà il suo nulla osta.

Preside. Ha ragione; ma nulla osta che se nell'istanza non sia indicato il giorno dell'inizio del lavoro, esso venga indicato mediante istanza successiva.

Giusti. E' indispensabile che sia precisato il dì in cui si principiano i lavori; del resto all'atto pratico sarà facile mettersi d'accordo e non si è poi eccessivamente fiscali nel pretendere che i lavori si inizino proprio nel giorno indicato.

L'art. 3 è approvato come proposto e così vengono approvati gli art. 4 e 5.

All'art. 6.

Norsa. Qui ci sono i sostegni da aggiungere.

Giusti. Si accetta.

L'articolo 6 è approvato con l'aggiunta dopo la parola "tende" delle parole seguenti: "sostegni per condutture aeree".

All'art. 7.

Luzzato Dina. Crederei che dopo le parole "sentito il voto dell'ufficio civico dei LL. PP. si dovessero aggiungere quelle: "e dell'ufficio d'igiene" e ciò in relazione al disposto dell'art. 8 che fa seguito e dice: (*lo legge*).

Giusti. L'articolo 7 si riferisce al voto da darsi nei riguardi dell'ornato, ma è ben lungi dall'escludere che vengano osservate le norme igieniche. Difatti viene sempre interpellato anche l'ufficio d'igiene riguardo a quei progetti i quali a quella materia abbiano comunque attinenza. Ma è da tener presente che questo regolamento non è il regolamento d'igiene, e per nulla ostacola le provvidenze relative all'igiene.

Il presente regolamento contiene alcune prescrizioni d'igiene riguardo all'altezza ed all'ampiezza dei fabbricati e ad altri particolari, cioè a quanto ha speciale attinenza con le norme costruttive.

Luzzato Dina. La questione igienica viene a galla in più articoli del regolamento che si sta discutendo, ed esso poi dichiara espressamente che il nulla osta s'intende dato anche nei riguardi igienici. Ciò stante, e poichè vi è in Municipio un ufficio d'igiene, parmi che debba stabilirsi che esso pure venga interpellato.

Giusti. Non avrei difficoltà a modificare l'inciso come segue: "Sentito il voto dell'ufficio civico dei LL. PP. e quando ne sia il caso anche dell'ufficio d'igiene".

Luzzato Dina. E chi giudica del quando ne sia il caso?

Preside. La Giunta. Vi sono lavori per i quali è certissimo che non hanno alcuna attinenza con l'igiene, e i relativi progetti non si mandano all'esame dell'ufficio d'igiene. Ma se l'attinenza c'è, od anche se vi è un mero dubbio che possa esservi, allora si mandano.

Norsa. Preferirei che si mandassero tutti i progetti all'ufficio d'igiene; esso, se il lavoro non avrà attinenza, lo dirà.

Giusti. Supponiamo che si apra una finestra, che si

ingrandisca una porta, che si debba dare l'intonaco o la tinta ad una facciata: in tali casi è evidente che il voto dell'ufficio d'igiene sarebbe assolutamente inutile, e non giova certamente moltiplicare le pratiche d'invio e di ritorno di carte da ufficio ad ufficio, con esami inutili e che pure renderebbero necessario l'impiego di tempo.

Luzzato Dina. Tra l'articolo su cui ora si parla e l'art. 8 vi è contraddizione; dunque: o levare l'accenno all'art. 8 o metterlo anche nell'art. 7.

Rossi. L'articolo 8, nella parte concernente l'argomento che si dibatte, dice che il nulla osta dato dalla Giunta in base al presente regolamento "s'intende impartito soltanto per ciò che attiene all'ornato e all'igiene," e poi in fine aggiunge che detto nulla osta "non dispensa," il richiedente dall'osservare le disposizioni consentite nella legge e nei regolamenti generali e particolari in materia di sicurezza pubblica e di igiene. Mi pare che quest'inciso dovrebbe essere soppresso. O il provvedimento di nulla osta è, come pare, definitivo, ed allora il costruttore non deve avere obblighi maggiori; o è un provvedimento di mera delibazione, e bisognerebbe dirlo chiaramente, ma in tal caso non credo che il Consiglio lo approverebbe, perchè chiunque abbia ottenuto il nulla osta deve essere al riparo da imposizioni future.

Braga. Non comprendo l'opposizione che fa il cons. Rossi: vi sono dei provvedimenti attinenti all'igiene che sono soggetti alle sanzioni delle leggi governative e ve sono altri che cadono sotto le disposizioni municipali. Il Comune dà la sua approvazione per quanto riguarda l'igiene comunale; per quanto riguarda le norme di sanità pubblica provvede il regolamento governativo di sanità.

Preside. Il nulla osta che viene dato dal Comune, è definitivo. Chi lo ha ottenuto sa che eseguendo l'opera in conformità al progetto, non avrà da fare varianti. Ma egli rimane obbligato ad osservare le disposizioni di sicurezza pubblica e d'igiene sia nell'esecuzione del lavoro, sia a lavoro compiuto. Quindi il nulla osta non dispensa chi sta facendo l'opera dall'attenersi alle norme d'igiene relative alle condizioni di lavoro, per esempio: deve provvedere alle cautele dei lavoratori nel trattare materie venefiche o nocive, nè l'edificatore di una costruzione può, tosto che quella sia fatta, mandarvi dentro gli inquilini, ma deve far previamente riconoscere l'abitabilità ed ottenere l'analoga dichiarazione. Ecco ciò che significa l'inciso, il quale pertanto è da mantenersi.

Rossi. Dopo questo schiarimento, aderisco.

Preside. Quanto poi all'interpellare l'ufficio d'igiene "se del caso," trovo opportuna questa limitazione per le fondate ragioni esposte dall'assessore Giusti. Ed io ho già detto dianzi che ogni qualvolta vi sia un dubbio, anche remoto, che sopra un progetto possano avere una qualche attinenza i precetti dell'igiene, la Giunta interPELLA l'ufficio d'igiene. Così ha sempre fatto, così continuerà a fare. Se non vi sono altre osservazioni l'articolo 7 rimane approvato colla aggiunta dopo le pa-

role: "sentito il voto dell'ufficio dei LL. PP." di quelle: "e quando ne sia il caso anche dell'ufficio d'igiene".

Nessun altro avendo chiesta la parola l'art. 7 resta approvato colla aggiunta dichiarata dal Preside.

Approvasi quindi anche l'art. 8.

All'art. 9.

Norsa. Gradirei sapere se a questo responso della Commissione Edilizia v'è possibilità d'appello.

Giusti. Nessuna; il responso è definitivo.

Si approvano gli art. 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

All'art. 15.

Norsa. Questa disposizione dell'imbianchimento degli assiti è una disposizione nuova?

Giusti. No, vecchia: c'era anche nel regolamento vigente.

Norsa. Vedo che in pratica non si fa!

Giusti. Pur troppo in pratica non si ottiene tutto quanto è prescritto dai regolamenti; però si tratta di norme savie e provvide, e si procura di ampliarne e diffonderne l'osservanza. Speriamo non remoto il tempo in cui questa potrà essere generale e piena.

Norsa. Speriamo.

Giusti. Appunto seguendo quest'ordine di idee tanto la Giunta quanto la Commissione d'ornato si astenero dal proporre norme troppo rigorose o troppo onerose. E' nostro proponimento l'esigere fermamente l'applicazione delle norme sancite dal regolamento; la progredita civiltà e l'elevarsi dei costumi e dei gusti ci agevoleranno il non facile compito.

Gli articoli dal 15 al 25 sono approvati.

All'art. 26.

Preside. Mettiamo, in fine, anche "4 maggio 1898 N. 164.

Con questa aggiunta si approva l'art. 26 e successivamente vengono approvati gli art. 27, 28, 29 e 30.

All'art. 31.

Brunelli-Bonetti. Nel periodo che tratta delle soffitte, ai riguardi delle finestre, s'intende trattare di soffitte abitabili o di soffitte in genere?

Giusti. Abitabili.

Brunelli-Bonetti. Allora mi parrebbe si dovesse aggiungerlo.

Giusti. E' accettato.

Wollemborg. Non credo ci sia alcuna prescrizione per i piani terreni e le cantine.

Giusti. Sono comprese nell'articolo 35.

L'art. 31 è approvato colla aggiunta al III. comma della parola "abitabili," dopo quelle "per le soffitte".

Approvasi pure l'art. 32.

All' art. 33.

Wollemborg. Veramente non vedo neanche negli articoli successivi che si parli espressamente delle cantine, mentre per quanto so in tutte le città sono inabitabili le cantine sotto il suolo. In Padova c'è più bisogno che in qualunque altra città di qualche prescrizione.

Giusti. Non ci sono cantine abitabili; per lo meno non dovrebbero esservi abitazioni sotto il piano terreno senza l'osservanza di speciali norme igieniche.

Salvioli. A Padova non è possibile l'abitazione delle cantine come in altre città: qui bisogna stare al massimo al livello del suolo, ma ciò sarà contemplato dal regolamento d'igiene.

Barbieri Oreste. Siccome l' art. 33 fa obbligo di adottare provvedimenti, se i proprietari mancassero ai loro obblighi come si provvede?

Giusti. E' provvisto con le disposizioni degli articoli riflettenti le penalità.

All' art. 34.

Luzzato Dina. Desidero uno schiarimento ed è: se questo regolamento deve servire soltanto per le costruzioni private oppure anche per quelle che vengono eseguite dal Comune.

Preside. Il Comune deve dare il buon esempio.

Giusti. Per quelle che saranno progettate in avvenire.

Luzzato Dina. Sta bene, altrimenti avrei proposto che il Comune pure dovesse attenersi al regolamento. Lascio stare le doccie e cito le scuole di Ponterotto che hanno la latrina sulla facciata...

Preside. Per le scuole ci sono norme apposite; c'è il Consiglio Provinciale Scolastico, c'è il medico provinciale; abbiamo tutti i controlli possibili e immaginabili; se si stasse alle approvazioni necessarie, si dovrebbe dire che in ogni comunello d'Italia, e tanto più nei comuni maggiori, le scuole rispondono alle migliori norme della edilizia, dell'igiene, e della didattica.

Wollemborg. Nei regolamenti di tutte le città vi sono disposizioni perchè i locali ad uso di cessi abbiano aria diretta, ma forse ciò sarà contemplato nel regolamento d'igiene.

Giusti. Appunto, è così.

L' articolo 34 viene approvato.

L' articolo 35 si approva sostituendo nel primo capoverso alle parole "*larghezza della casa*", quelle "*larghezza della strada*", per correggere un errore occorso nella stampa.

Approvansi pure gli articoli 36 e 37.

All' articolo 38.

Norsa. Non so se mi sia sfuggito un punto che è importante ed a cui si riferisce l' accenno fatto dal cons. Wollemborg, cioè il livello altimetrico minimo dei piani terreni: siccome,

- disse anche l'assessore Salvioi -, Padova è in condizioni di altimetria difficili, sarebbe bene venisse stabilito il livello più basso oltre al quale non possono costruirsi piani terreni, perchè se oggi si rifabbrica, per esempio, in via Conciapelli non si permetta di fabbricare al livello attuale, ma ad un livello superiore: se si permetterà di continuar a fabbricare in quella zona come si fa adesso, sarà quasi impossibile entrare nelle case.

Giusti. Questo lo accettiamo come raccomandazione: non è possibile fissare nel regolamento norme precise perchè l'altimetria varia da zona a zona della città.

Wollemborg. Non si potrebbe stabilire una quota minima sul pelo delle acque?

Giusti. Certo se si fabbricasse in via Conciapelli sotto il livello stradale, nè la Commissione d'ornato nè l'ufficio d'igiene lo permetterebbero.

Wollemborg. Direi almeno non al di sotto del pelo delle acque.

Preside. E come si fa a stabilirlo?

Frassinella Mi pare che quello che hanno detto i consiglieri Norsa e Wollemborg non possa formare oggetto del regolamento d'ornato, ma piuttosto del regolamento d'igiene: facilmente sarà contemplata la sopra elevazione del piano terreno, perchè ogni casa deve essere provvista del vespaio.

Norsa. Domando dove esiste una prescrizione che le costruzioni non devono esser fatte al di sotto del piano stradale.

Giusti. E' disposizione riguardante il regolamento di igiene.

Norsa. Non mi basta: è un po' di tempo che si dice sempre, a questo, a quello: si provvederà! Vorrei invece qualche cosa di esplicito; almeno che non fosse permesso di costruire sotto il piano stradale.

Giusti Nessuna commissione d'ornato lo potrebbe permettere senza le opportune garanzie.

Norsa. Non si potrebbe, nullameno, mettere lo stesso il divieto?

Frassinella. Non lo si può perchè è provvedimento che sta nell'ambito d'azione degli Uffici e dei Consigli preposti all'igiene.

Nessun altro avendo chiesta la parola l'art. 38 viene approvato come proposto; indi si approvano gli articoli dal 39 al 46 inclusivi.

All' art. 47.

Luzzato Dina. Mi pare eccessivo.

Giusti. Se nessuno ha eccezioni a fare, si potranno aggiungere dopo le parole "non potranno", le seguenti: "senza esplicito permesso della Giunta Municipale".

Nessuno avendo fatto eccezioni, l'articolo 47 viene approvato con l'aggiunta proposta dal relatore.

All' art. 48.

Luzzato Dina. Desidero uno schiarimento sulle

imposte delle finestre a "volata", di cui è cenno nel secondo periodo di questo articolo.

Giusti. E' la stessa disposizione che era contenuta nell'art. 51 del vecchio regolamento.

Luzzato Dina. E' questione del materiale che si impiega; mi parrebbe troppo assoluta la disposizione.

Giusti. Sostituiamo alle parole "non potranno essere permesse, ecc.", quelle: "non saranno possibilmente, ecc."

Luzzato Dina. E' un affare un po' serio.

Giusti. Mi pare che con la aggiunta proposta dovrebbe essere soddisfatto.

Luzzato Dina. Sì, sì.

L'art. 48 è approvato coll'aggiunta proposta dal relatore; indi si approva l'art. 49.

All'articolo 50.

Norsa. Non c'è nessuna disposizione per le grondaie che procurano pediluvi ai passanti?

Giusti. dove non c'è galleria stradale bisogna tollerarle.

Norsa. E non è possibile fare un condotto?

Giusti. Dove non c'è galleria stradale è impossibile.

Gli art. 50 e 51 sono approvati.

All'articolo. 52.

Luzzato-Dina. Avrei qualche cosa da osservare relativamente all'obbligo di costruire pozzi di assorbimento nei cortili: è un ottimo provvedimento ove sia possibile farlo, ma qui a Padova abbiamo due zone ben differenti, una delle quali comprendente la vecchia città; questa trovasi chiusa entro il canale che ha innalzato la falda subacquea, così da avere allagato tutte le cantine della parte centrale della città; per ciò pregherei che prima di consentire un provvedimento di questo genere per la parte centrale della città volesse la Giunta studiare seriamente per accertare se sia possibile e conveniente permettervi la costruzione di pozzi d'assorbimento. Del resto ho troppa fiducia nella Giunta, lo dico soltanto in via di suggerimento.

Giusti. Non capisco tutta la gravità ch'ella ravvisa in quest'articolo.

O esiste il tombino stradale ed allora la Giunta può concedere che i proprietari mediante atto precario vi scolino le acque dei cortili o non è possibile scolare le acque nel tombino stradale ed allora, essendo pure necessario provvedere in qualche modo, i proprietari vi dovranno provvedere con opportuni pozzi.

Luzzato-Dina. Mi ero limitato ad una raccomandazione di studiare l'argomento e spero che la Giunta accetterà.

Giusti. Ma studiare l'argomento vorrebbe dire sospendere l'articolo.

Luzzato-Dina. Non intendevo riuscire a questo.

Nessun altro avendo chiesto la parola l'art. 52 viene approvato come proposto; indi si approvano gli art. dal 53 al 57.

All' articolo 58.

Norsa. Desidero fare una raccomandazione e cioè che di questo articolo, che cura il decoro della città, si tenga il massimo conto e lo si applichi con quella energia con cui a Padova non è stato mai applicato, senza riguardi personali, con severità perchè anche i proprietari devono tenere al decoro della città.

Cittadella. Pregherei di vedere se potesse essere accolta una piccola aggiunta che riterrei necessaria per un motivo sul quale dovrò poi ritornare brevemente.

E' detto verso la fine della prima parte di questo articolo che: " i proprietari di facciate non decorate o non notevolmente decorate devono mantenere la facciata stessa pulita, ecc.," ed io penso che all' ombra di questa disposizione può ripetersi quel che è avvenuto altre volte, e cioè che i proprietari di detti stabili, aventi facciate di stile antico, o per insufficiente cognizione di cose d' arte, o per l' idea di far meglio in un modo piuttosto che in un altro, facciano dare un colorino giallo o rosso sotto a degli ornati che sono del 300 o del 400. Giusta l' articolo da me citato, se il possessore di facciate tali deve mantenerle pulite, non sa che cosa deve fare, e quindi proporrei si aggiungesse: " in armonia allo stile antico o moderno," ciò per evitare quegli sconci. Se il palazzo Capodilista da un momento all' altro verrà a guastarsi, è certo che il proprietario provvederà in modo opportuno, ma vi possono essere proprietari di consimili palazzi che non lo facciano e lascino dare alle facciate una di quelle tinte, per cui fosse miglior cosa, piuttosto, far nulla. Pregherei l' Assessore dei lavori pubblici di accogliere la piccola aggiunta che ho proposto.

Turri. Ho sentito dire che questo regolamento vale per le case da costruirsi, ma ad ogni modo coglierei l' occasione per fare alla Giunta, una raccomandazione, che da vario tempo ho in animo, relativamente a quelle case che hanno nelle facciate degli affreschi e graffiti di qualche importanza artistica o non foss' altro antichi, i quali affreschi e graffiti vanno scomparendo se i proprietari non sono abbastanza solleciti della loro conservazione. Vorrei che la Giunta studiasse se non fosse il caso, qualche volta, di acquistare e far levare detti affreschi e graffiti, e depositarli in Museo. Certo spesse volte i proprietari sarebbero ben disposti di cedere quelle porzioni di facciate, che possono essere per l' arte preziosi dipinti, perchè verrebbero sollevati dal carico di conservarle. Nel nostro Museo si conserverebbero per la storia dell' arte e per tutte quelle considerazioni estetiche ed artistiche che non occorre richiamare. Vorrei che questo fosse studiato dalla Giunta per vedere di risolvere in qualche modo il quesito. Non intendo entrare in discussione; veda la Giunta di salvare gli affreschi e graffiti che restano ancora, poichè in 30 o 40 anni ne ho visto scomparire più d' uno.

Cittadella. L' art. 58 provvede molto esattamente col dire: " I possessori di facciate decorate sia con lavori architettonici, sia con pitture, devono fare tutte quelle opere che valgano a garantire la durevole conservazione delle decorazioni

stesse „. Dunque per il disposto della prima parte dell'art. 58 il desiderio del cons. Turri di assicurare la conservazione di detti dipinti e graffiti può ritenersi completamente assecondato quando si tratta di possessori abbienti. Nella seconda parte del suo discorso il cons. Turri suppone che il proprietario non abbia mezzi per effettuare un restauro, e in questo caso io, d'accordo con altri colleghi, sono d'opinione che si debba, piuttosto, aiutare un pochino il proprietario per il restauro. Ciò perchè il trasporto delle pitture, se non sieno veramente molto importanti, e che, ad esempio, fu fatto per dipinti del Mantegna ed altri ragguardevoli maestri, il trasporto, dico, meno in detti casi straordinari, non compenserebbe la spesa enorme che ne verrebbe al Comune, il quale invece spendendo meno ed aiutando il proprietario otterrebbe con facilità di conservare il dipinto sul luogo stesso dove originariamente fu fatto. Questo conferirebbe anche alla storia, e alle memorie della città, perchè molte volte quella tale decorazione di uno stabile si collega con una data ragione e rammenta qualche cosa della storia locale. Credo che anche il cons. Turri possa più praticamente trovarsi accontentato seguendo la mia idea. L'articolo 58 ha disposizioni necessarie: certo si potrebbe aggiungere che nel caso di necessità il Comune avrà facoltà di aiutare il proprietario: però io, mentre sottoscrivo al desiderio manifestato dal cons. Turri, troverei pericoloso di fissarlo in un articolo di regolamento. Se l'Assessore dei LL. PP. e la Giunta ritenessero di accogliere la raccomandazione del cons. Turri a cui si aggiungerebbe qualche altro, anche la mia idea, se non altro in via di raccomandazione, acquisterebbe carattere speciale, ed in alcuni casi straordinari l'Assessore dei LL. PP. potrebbe occuparsene in ordine alle importanti osservazioni fatte dal cons. Turri.

Turri. Sono ben contento.

Giusti. Ringrazio il cons. Cittadella: la raccomandazione s'intende che vale per quei casi speciali per i quali è da ritenersi pienamente giustificato un sacrificio da parte del Comune. Quanto all'aggiunta che il cons. Cittadella desiderava fosse fatta lo pregherei di volerla concretare.

Cittadella. Porrei dopo le parole: "rinnovando l'intonaco e la tinta „ le seguenti: "in armonia con lo stile antico o moderno „.

Luzzato Dina. Il concetto del cons. Cittadella mi pare sia di mantenere il carattere antico a quegli edifici che lo hanno. Ora lasciando le parole: "l'intonaco o la tinta „ si esclude quella manutenzione che mi pare sia nel concetto del senatore Cittadella.

Cittadella. Per taluni casi può dirsi giusta l'osservazione del cons. Luzzato-Dina; però un certo campo prudenziale deve intendersi riservato all'assessore ai LL. PP. poichè il regolamento è una cosa e la pratica un'altra: bisogna dunque si veda di volta in volta perchè non bastano i regolamenti.

Cattioich. Mi pare che il collega Luzzato Dina intendesse più specialmente di chiedere che cosa si fa di quegli edifici che non hanno mai avuto intonaco.

Giusti. Niente.

Turri. Per esempio del palazzo Zabarella che se ne fa?

Giusti. Credo sia fra i monumenti degni di conservazione e questi sono fuori della sorveglianza municipale: sono parecchi; salvo errore, sono oltre un centinaio.

Se nessun altro chiede la parola si riterrà approvato l'articolo 58 con l'aggiunta proposta dal cons. Cittadella, che viene accettata.

L'articolo 58 viene approvato, come proposto, colla aggiunta dopo le parole "rinnovando l'intonaco e la tinta" delle seguenti: "in armonia con lo stile antico o moderno". Completasi al II comma la citazione degli articoli 77, 78, aggiungendovi l'art. 76.

All'art. 59.

Luzzatto-Dina. Pregherei che al primo comma dell'art. 59 fosse aggiunto: "previo avviso e senza pregiudizio del fabbricato e con obbligo di rimessa in pristino".

Braga. Domanderei all'Assessore se non credesse opportuno di modificare la dicitura della lettera e). Siccome credo che verremo alla municipalizzazione delle affissioni, l'espressione di detto comma potrebbe dar luogo a difficoltà pratiche: vorrei si tenesse la strada aperta e si lasciasse la sola parola "avvisi", così si intenderebbero anche affissioni in genere. Lasciando come è proposta la lettera e, se domani avessimo municipalizzato le affissioni, non potrebbero dirci i proprietari delle case: voi avete diritto di applicare avvisi ufficiali e non privati... pagateci per questi?

Giusti. Procediamo con ordine. La frase "rimessa in pristino" proposta del cons. Luzzatto-Dina, la troverei inutile.

Rossi. Non accetterei la proposta del cons. Luzzatto-Dina, perchè verrebbe a limitare l'utilità del pubblico servizio che è fine della disposizione di cui si tratta e la cui attuazione non può avvenire senza che arrechi qualche pregiudizio. Se ammettiamo che l'Autorità abbia diritto di fare queste affissioni, ma che debba farlo senza recare pregiudizio, si toglie con una mano quello che si dà coll'altra: quindi questa frase "senza pregiudizio" non la vedrei volentieri.

Giusti. S'intende senza pregiudizio dal lato della stabilità, dal punto di vista tecnico.

Rossi. Allora bisogna intenderci che sia così; che se non fosse, lo ripeto, vedrei nella proposta del collega Luzzatto-Dina menomato quel diritto di espropriazione per pubblica utilità che sta implicito nel potere del Comune di valersi anche delle facciate delle case private per affiggere avvisi di pubblico interesse. Va da se, del resto, che l'Autorità avrà cura di tutelare l'interesse pubblico col minor danno del privato.

Sempre su questo articolo, il cons. Braga vorrebbe soppressa la parola "ufficiali", ma io osservo che allora si ricade, dal lato opposto, nel concetto prima accennato; siccome l'uso d'una proprietà altrui deve essere limitato nelle ragioni strettamente necessarie, è sufficiente lo si limiti solo per quanto attiene ad utilità pubblica, altrimenti verrebbe a togliere quel carattere d'in-

teresse collettivo, di cosa pubblica, che è la sola ragione la quale legittima questa invasione dell'altrui proprietà. Quindi, come legale, esprimerei dei dubbi per la validità dell'estensione proposta dal cons. Braga. Siccome un regolamento non può modificare la legge, io credo che, se si volesse far la modificazione proposta dal cons. Braga, si potrebbe urtare in una violazione di legge: si potranno collocare solo quegli avvisi che hanno carattere pubblico, ma non quelli di interesse privato; facendo altrimenti si cadrebbe, a mio avviso, in una violazione del diritto altrui.

Braga. Come dissi la mia modificazione tende a premunire per il tempo nel quale questo servizio sarà municipalizzato, il che vuol dire che, in allora, non sarà più una violazione della legge, ma un'applicazione di essa, perchè il Municipio soddisferà ad un servizio pubblico che è d'interesse generale. Adesso non abbiamo nessuna intenzione di farlo, ma ci premuniamo contro la impossibilità di poterlo in parte effettuare quando il servizio sarà municipalizzato.

Giusti. Condivido l'opinione del cons. Rossi in questo argomento: Sta bene che il giorno in cui si municipalizzassero le affissioni il Comune avrebbe la facoltà, in base alla proposta del cons. Braga di disporre delle facciate delle case, ma in tal caso più che di un servizio pubblico si tratterebbe di una speculazione eguale a quella che farebbe un privato qualunque e cadremmo nei rapporti coi i privati sotto la sanzione della legge comune. D'altro canto la municipalizzazione delle affissioni non è di imminente attuazione e ci possiamo riservare le modificazioni del caso al momento opportuno.

Sarcinelli. Io avrei preferito "quadri per gli avvisi".

Giusti. Ma allora si arrischia di entrare nel campo della speculazione, e ciò non va: ad esempio il monopolio per l'affissione degli avvisi teatrali non potrebbe esercitarsi su detti quadri.

Braga. Io al mio posto mi preoccupo solo dell'interesse dell'amministrazione comunale; intanto sancisco un diritto, prendo un'ipoteca, gl'interessati cerchino di levarla.

Giusti. E se imponiamo una prescrizione di nessun valore?...

Braga. Ha valore finchè non avvengano opposizioni.

Giusti. Ad ogni modo alla municipalizzazione c'è tempo; quando la faremo apporteremo le modificazioni necessarie.

Tornando alle prime osservazioni del cons. Luzzato-Dina il primo comma resta così modificato aggiungendo cioè le parole: "previo avviso all'interessato" dopo quelle "la facoltà di applicare".

Norsa. Proporrei "e senza pregiudizio della stabilità dell'edificio".

Giusti. Non si può ammettere che si danneggi la stabilità dell'edificio, quindi è perfettamente inutile; del resto contro i danni accertati esiste il diritto di risarcimento.

L'art. 59 è approvato come proposto, con l'aggiunta accettata dal sig. assessore co. Giusti e con l'aggiunta alla lettera e,

da lui stesso proposta, delle seguenti parole " od altre indicazioni di pubblica utilità ".

Si approvano gli articoli dal 60 al 64 inclusivi.

All'art. 65.

Brunelli-Bonetti. Mi pare non sia esatto dire *cancello* e fosse meglio dire *cancellata*.

Giusti. E' accettato.

Approvasi l'art. 65 colla sostituzione della parola *cancellata* a quella *cancello*; — Approvasi l'art. 66.

All'art. 67.

Cittadella. Forse questo articolo, se ben rammento, è una copia di quello esistente nel regolamento vecchio; per altro, e bene inteso che non faccio insistenza speciale, pregherei la Giunta di pensare se fosse proprio opportuno che questi commissari durassero in carica solo quattro anni. Quando per una commissione d'ornato si sono scelte persone che hanno veramente competenza, che ragione c'è di farle scadere tanto presto dalla loro carica? Io sono molto contrario alle infeudazioni dei posti e trovo che i cittadini devono succedersi con buona volontà nei vari uffici, ma siccome qui è questione di competenza speciale e non è facile trovare persone che vogliano occuparsi e siano anche tecniche, così non vedrei volentieri questa scadenza ad ogni quadriennio. Già dopo quattro anni qualcheduno dei commissari o per le occupazioni sue o per vecchiaia rinuncia, e deve essere sostituito: dunque una rinnovazione avviene lo stesso, mentre, stabilita che sia tassativamente, si corre rischio di non rieleggere una persona che continuerebbe ad essere un coefficiente utile. Ecco perchè non vorrei questo modo di cessazione. Se si invoca la costumanza che riguarda tutti gli uffici in genere, dovrei anch'io inchinarmi alle ragioni di consuetudine, ma se si guarda all'interesse che si ha, nel caso speciale, di derogare dalla consuetudine io credo che si sarebbe giustificati per l'indole stessa dell'ufficio.

Posto che ho la parola continuo e collego l'art. 67 col 68, poichè in questo vedo varie attribuzioni che ha la Commissione d'ornato e mi pare converrebbe forse in queste attribuzioni specializzare un po' più nella parte che riguarda lavori di restauri o ripuliture. Questo che dico riguarda più che altro questione di carattere generale, e la mia proposta nasce da alcune osservazioni che son ben lontano dal dirigere all'attuale Commissione d'ornato, mentre riflettono il passato, nè ho veduto ripetersi quanto sto per dire da due o tre anni. Richiederei l'aggiunta di attribuzione da me accennata per lavori di restauri e pulitura perchè la Commissione d'ornato, altrimenti, potrebbe dirmi che non sono cose di sua attribuzione, la richiederei per ragioni che a me sembrano molto importanti, e vengo alla conclusione.

Alcuni edifici di singolare importanza furono guastati per

la coloritura. I fianchi della chiesa di S. Nicolò, stile XIV, erano disegnati in modo armonico collo stile della costruzione e ai disegni fu sovrapposta una coloritura che veramente stride, in cenere e in rossiccio, una cosa impossibile! La chiesa di S. Sofia ha la facciata del XII secolo e lavori architettonici che rimontano anche al VII secolo e che sono appoggiati su costruzioni pagane: quella facciata è dipinta color rossiccio e giallo. Nel portico di S. Francesco i capitelli erano stati dipinti in color cioccolato; ora questo si è sbiadito per il volgere del tempo, e ne venne un poco plausibile colorino di gelato di crema. A S. Lucia c'è una casa creduta di Ezzelino e che è forse il più antico avanzo di abitazione di Padova, se togliamo le finestre trilobate dell' XI secolo: quella casa è bellissima e deve aversi per essa una cura speciale, e questa credo si voglia avere, per cui raccomando all'Assessore di far sorvegliare talune delle affittanze che vi si trovano perchè qualche finestra meriterebbe osservazione e impiego di una certa autorità, la quale gli possiamo ben conferire malgrado i concetti liberali cui tutti sottoscriviamo. Vicino alla predetta casa avvi un portico alto con capitelli del trecento e questi sono stati dipinti con colore di gelatina! Anche questo proprio non va. Dunque queste coloriture, e questo genere di restauri sono stati fatti molto male pel passato: adesso, da qualche tempo, non vedo che questo avvenga, ma non vorrei si rinnovasse; dell'avvenuto in addietro non ne faccio colpa alla Commissione d'ornato perchè, in fondo, su questo punto il regolamento taceva, ma per ciò proprio vorrei fosse fatta opportuna aggiunta, affinchè la Commissione stessa avesse ad occuparsi anche del modo di restauro e pulitura dell' antico.

Mi perdoni il Consiglio se sono entrato in quest'argomento, ma mi sento sicuro che le mie parole, appoggiate al senso storico ed artistico, del quale abbiamo nella città nostra belli esempi, troveranno eco favorevole.

Colgo l'occasione per raccomandare il restauro della Loggia Carrarese, perchè mi è stato promesso che verrebbe intrapreso; ricordo in proposito una memoria molto pregevole, stampata dall'ing. Selvelli, nella quale è tenuto conto di notizie speciali e dei lavori da farsi; - anche indipendentemente da un progetto largo di restauri che sarebbero indicati, io dico che è peccato lasciar sgocciolare l'acqua sugli architravi. Se si deve ritardare la spesa maggiore non si vogliono perdere quegli architravi che poggiano su colonne preziosissime.

Domando perdono ed assicuro di non parlar altro; gradirò che delle mie osservazioni al n. 67 sopra la durata in carica dei quattro anni dei membri della Commissione d'Ornato, se legalmente possibile, se ne tenga conto per le ragioni specialissime da me svolte, e per quanto riguarda l'art. 68 insisterei presso il sig. Assessore dei LL. PP. perchè, se ritenuta opportuna, venisse fatta la piccola aggiunta appoggiata sopra i pensieri che ho avuto l'onore di svolgere.

Giusti. Quanto all'art. 67 in massima siamo stati favorevoli alle idee svolte dal cons. Cittadella: nell'art. 71 del vecchio regolamento l'eletto durava in carica tre anni; col nuovo

dura in carica quattro anni, ma aumentare questo limite sarebbe andar contro alle norme consuetudinarie. Del resto i commissari sono rieleggibili.

Cittadella. Ho detto che non insisto.

Giusti. Sugli affidamenti che il cons. Cittadella desidera, circa gli avanzi della Loggia Carrarese, sono lieto di dirgli che qualche cosa si sta facendo.

Preside. Voglia accontentarsi il cons. Cittadella delle dichiarazioni del sig. Assessore che si sta lavorando, e creda che è nostra cura di evitare ogni pregiudizio agli edifici artistici veramente pregevoli.

Cittadella. Sono soddisfattissimo e raccomando il colore che costa così poco.

Giusti. Per ciò che riguarda l'aggiunta proposta dal cons. Cittadella all'art. 68 faccio osservare che la Commissione d'Ornato non deve mai invadere il campo della Commissione per la conservazione dei monumenti, quindi quella aggiunta non si potrebbe inserire se non con l'intesa che la Commissione di ornato non invaderà per nulla il campo riservato alla Commissione predetta. Dico questo perchè gli edifici ai quali accennò il cons. Cittadella sono proprio sotto la sorveglianza della Commissione Conservatrice dei pubblici monumenti. Con tale intelligenza si potrebbe accettare l'aggiunta.

Cittadella. L'osservazione dell' egregio Assessore è giustissima; però devo dire che, pur sentendomi soprattutto italiano, sono anche un pochino municipale e quindi mi piace sostenere anche l'Autorità municipale. Ho pratica della Commissione per la Conservazione dei pubblici monumenti perchè ne faccio parte anch'io e posso dire che quella Commissione non ha fatto niente mai; da voti consultivi, ma da essa non si può aspettarsi qualsiasi azione di sorveglianza.

Dal canto mio mi aspetto molto di più dal sig. Assessore, che, passando e vedendo un colore erroneamente dato, ordini si tolga; credo sarà così molto meglio.

Giusti. Allora si accetta la proposta del cons. Cittadella e si modifica la lettera *d* dell'art. 68 come segue:

“ *d* nel richiamare l'attenzione della Giunta su quei provvedimenti che possono interessare il pubblico nei riguardi di edilizia, di convenienza e di decoro della città e del suburbio anche per ciò che attiene a restauri e manutenzione dell'antico „.

Nessun altro avendo chiesta la parola, gli articoli 67 e 68 e questo colla modificazione proposta dal relatore alla lettera *d* vengono approvati.

Si approvano successivamente gli articoli dal 69 all'75 inclusivi.

Preside. Avverto che alla dizione degli articoli 76, 77, 78 “ Sorveglianza e penalità „ data nel progetto di regolamento allegato in fine del presente verbale, la Giunta ha sostituito altra dizione. Prego il sig. Assessore co. Giusti dare lettura di detti nuovi articoli che vengono sostituiti.

Giusti legge i seguenti articoli.

Art. 76. Le contravvenzioni al presente regolamento saranno accertate e punite a termini degli articoli 200 e 201 della Legge comunale e provinciale 4 maggio 1898 N. 164. E' ammessa l'oblazione a sensi degli articoli 202 e 203 della detta legge.

Art. 77. Nei casi non urgenti il Sindaco prima di trasmettere al Pretore il verbale di contravvenzione potrà prescrivere mediante diffida al contravventore un termine onde egli eseguisca o rimuova quanto occorre per la perfetta osservanza delle disposizioni violate.

La diffida viene intimata a mezzo di un messo comunale al contravventore nel luogo di ordinaria sua residenza apparente dai registri anagrafici. In caso di irreperibilità la diffida viene affissa all'Albo municipale.

Art. 78. L'accertamento della contravvenzione e la relativa punizione o conciliazione non esimono il contravventore dall'obbligo di mettersi in regola con le disposizioni del presente regolamento. Il contravventore stesso qualora non adempia al detto obbligo vi sarà costretto dal Comune e per esso dal Sindaco e ciò secondo i casi con gli ordinari mezzi legali o con l'applicazione della facoltà saucita dall'articolo 151 della legge comunale suddetta. Se la contravvenzione consiste in un'opera cominciata od anche compiuta contro le disposizioni del presente regolamento, l'opera stessa deve essere ridotta alle condizioni prescritte, qualora ciò sia possibile, od altrimenti deve essere demolita. Non potrà invocarsi in contrario la mancanza di opposizione da parte del Comune o dei suoi agenti all'inizio ed al progresso dell'opera abusiva.

Nessuno avendo chiesta la parola gli anzidetti articoli 76, 77, 78 vengono approvati.

Si approvano poi dopo gli articoli dal 79 all'85 inclusivi.

Presidente. Essendo con ciò terminata la discussione degli articoli, pongo ai voti la proposta di approvare in blocco l'intero regolamento. Chi la approva voglia alzare la mano.

La proposta risulta approvata con voti favorevoli 37, contrari nessuno.

Il **Presidente** proclama l'esito della votazione.

Omissis

IL PRESIDE
f. LEVI-CIVITA

Il Consigliere anziano
f. CARDIN-FONTANA

Il Segretario-Capo
f. L. MARCATO

Padova li

1907

La presente copia è conforme all'originale e serve ad uso d'ufficio. La deliberazione venne pubblicata per copia all'Albo Municipale nel giorno 4 maggio 1907 e non furono insinuati reclami contro la medesima.

IL SEGRETARIO-CAPO
